

5.3.2.7 MISURE PER L'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI FORESTALI

5.3.2.7.1 MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto i) - Sottosezione 2 Articolo 43 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

L'imboschimento dei terreni agricoli riveste particolare rilevanza, in considerazione della scarsa copertura forestale sussistente in taluni ambiti della Regione, in particolare in pianura, e dell'esigenza di fornire alle imprese agro-forestali opportunità di diversificazione delle attività, e, non da ultimo, della necessità di contribuire al rispetto degli impegni assunti rispetto al Protocollo di Kyoto. L'individuazione dei territori in cui l'imboschimento è ammissibile e necessario origina dal Piano Forestale Regionale (Fonte: Piano Forestale Regionale, par. 5 "La localizzazione delle strategie" e allegato 3. Per la pianura tale piano (P.F.R.) definisce attraverso il coefficiente di boscosità, come criticità per la tutela della biodiversità e paesaggistica, la scarsa presenza di boschi. Il coefficiente di boscosità per tali territori corrisponde infatti al valore medio del 5% del totale delle superfici pianeggianti, con una variabilità fra le differenti Province compresa fra 2% e 9%. L'individuazione del territorio di pianura è coerente inoltre con le indicazioni del PSN che evidenzia la necessità della forestazione in terreni agricoli dove l'agricoltura è intensiva e dove i boschi sono praticamente scomparsi.

Per il territorio di collina, il Piano Forestale Regionale inoltre correla l'ammissibilità dell'imboschimento delle superfici all'obiettivo di contrastare fenomeni erosivi e di dissesto (fonte: P.F.R. par. "Principi e obiettivi generali"- collina e bassa montagna).

In accordo con quanto riportato nel PSN, per quanto attiene alla difesa del suolo, gli interventi della presente Misura sono coerenti con quelli previsti nei Piani di Assetto Idrogeologico ai sensi della normativa nazionale, sono in linea con la direttiva quadro europea sul suolo e utili al rafforzamento di quanto previsto dalla condizionalità. L'applicazione degli interventi inoltre si concentra nelle aree preferenziali dove i problemi di degradazione della risorsa suolo sono più rilevanti e accentuati (vedi Allegato n. 1 al PSR "Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa").

Gli interventi sono coerenti inoltre con il PSN per quanto attiene all'incentivazione dell'uso di specie forestali autoctone, al tema della gestione della fauna selvatica e alla conservazione degli spazi aperti in tema di protezione delle acque.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo" e, in particolare, alla prevenzione dal dissesto idrogeologico in particolare in collina laddove gli interventi di imboschimento saranno a ciclo medio-lungo o a carattere permanente e interesseranno terreni precedentemente destinati a seminativi. L'attivazione della Misura potrà, in particolare nelle aree di pianura, sostenere sia l'obiettivo "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", attraverso l'incremento della differenziazione degli agroecosistemi e la creazione o il rafforzamento dell'interconnessione degli habitat naturali e di valore paesaggistico (aree protette, parchi, Rete Natura 2000, corsi d'acqua, sistemi dei canali, centuriazione) sia l'obiettivo di diversificazione del paesaggio agrario. Un contributo si avrà anche in termini di "Tutela della qualità dell'aria" poiché le azioni attivabili andranno nella direzione di ridurre le emissioni di gas serra (prioritariamente Azioni 1 e 2). Effetti potenziali potranno, infine, essere prodotti sia in termini di risparmio idrico e riduzione dei fattori inquinanti le acque ("Tutela della risorsa acqua"), sia in termini di diversificazione del paesaggio agrario nelle zone di pianura.

Obiettivi operativi

Incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nelle aree di pianura e di collina.

Si prevede che del totale degli imboschimenti delle superfici agricole realizzate con la misura:

- almeno il 25% riguardi prevalentemente imboschimenti con funzione di protezione dall'erosione e dal dissesto;
- almeno il 30% riguardi imboschimenti con funzione prevalente di incremento della biodiversità;
- almeno 25% riguardi imboschimenti con funzione prevalente di protezione delle acque, in ambiti periferuviali e di tutela dei corpi idrici ;
- non oltre il 20% riguardi imboschimenti con funzione prevalente di mitigazione dei cambiamenti climatici .

Si stima che almeno il 25-30% delle superfici di cui ai primi tre punti sopra indicati possa essere realizzata in "aree ad alto valore naturale".

Descrizione della Misura

La Misura si applica mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- Azione 1 "Boschi Permanenti";
- Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio";
- Azione 3 "Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile".

Si rimanda il dettaglio relativo alle diverse Azioni alle successive Schede, nonché alle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti". Dette Linee guida, approvate dalla Giunta regionale, sono finalizzate a garantire un'appropriata attuazione della Misura sul territorio, mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale regionale e contengono dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi e sui livelli minimi di realizzazione di imboschimenti negli ambiti territoriali previsti ritenuti più idonei.

Localizzazione

La Misura si applica negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali.

Il dettaglio dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle Azioni è definito nei PRIP che assumono le zonizzazioni contenute negli elaborati cartografici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che dettagliano quanto già definito dal PTPR. Le zonizzazioni dei P.T.C.P. specificano le esigenze ambientali dei territori e pertanto sono finalizzate a garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale.

L'obiettivo di concentrare gli imboschimenti di terreni agricoli in aree idonee per motivi ambientali (comma 6, art. 50 Reg (CE) n. 1698/05), è perseguito con l'identificazione di "zone ammissibili" e di "aree preferenziali".

Gli ambiti territoriali ammissibili di pianura e collina per ogni impegno sono indicati nelle sezioni riguardanti le differenti tipologie di Azioni previste (localizzazione).

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);
- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013
- Superfici "agricole" comprese in ambiti territoriali "periurbani" zonizzati nei P.T.C.P.;

Negli ambiti prima riportati è localmente possibile attribuire ulteriori livelli di priorità, attraverso gli Accordi Agroambientali.

La Regione, attraverso le Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti, definisce i criteri per l'attribuzione di priorità per gli ambiti territoriali ammissibili agli impegni, al fine di assicurare un'attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale.

Tabella riepilogativa degli ambiti territoriali di applicazione

Ambiti di applicazione	Azione 1 Boschi permanenti	Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile
Pianura	SI	SI	SI
Collina	SI	SI	NO
Montagna	NO	NO	NO

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti per i costi di impianto e dei premi annuali per ettaro volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito gli imprenditori agricoli, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e gli Enti pubblici, nei limiti di quanto contenuto nel Reg. (CE) n.1698/05 e di quanto di seguito disposto.

Per i terreni agricoli di proprietà pubblica è previsto unicamente l'aiuto volto a coprire i costi di impianto.

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari.

Per mantenere la corresponsione del premio al livello massimo, il requisito di cui sopra dovrà essere mantenuto per almeno 5 anni dal momento della decisione individuale di concessione del sostegno.

Condizioni di ammissibilità

"Terreni agricoli" ammessi.

Le Azioni possono essere realizzate nelle particelle agricole :

- che risultano seminativi, colture permanenti, orti familiari (superfici computabili come S.A.U. con esclusione dei pascoli e prati permanenti);
- che risultano essere state in produzione nell'intervallo di tempo compreso fra le due annate agrarie antecedenti alla presentazione della domanda di adesione ovvero, per lo stesso periodo, pur ritirate dalla produzione, risultano essere state abbinate a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure del precedente e del presente PSR.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

L'attivazione delle Azioni riferibili alla Misura di Imboschimento di superfici agricole farà riferimento ai seguenti strumenti regionali:

- Piano Forestale Regionale (P.F.R.);
- Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Le Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti, al fine di garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale, contengono le specificazioni relative alla caratterizzazione delle diverse tipologie di intervento, con particolare riferimento all'utilizzo delle specie, agli investimenti minimi e massimi per tipo di impianto, nonché alle norme di gestione e manutenzione.

Agli interventi di imboschimento relativi a particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per "arboricoltura da legno", al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnano, nell'insieme della loro azienda, a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

"Imprenditori agricoli" ammessi.

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'*imprenditore agricolo professionale* è colui il quale:

ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;

dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.

Massimali e Entità dell'aiuto

Aiuti all'impianto

Per **costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto**, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezzari di riferimento. I materiali e le opere ammissibili sono dettagliatamente riportati nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dai prezzari si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Per **costo massimo ammissibile dell'impianto** si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Qualora il "*costo dell'imboschimento*" sia inferiore al "*costo massimo ammissibile*" il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Per massimale finanziabile, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboscita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l'80% dei costi ammissibili:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboscito a copertura dei costi di manutenzione.

E' corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzari agricoli e forestali

Premio annuale per ettaro imboscito a compensazione delle perdite di reddito.

E' corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art.33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all'allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art.43 del medesimo Regolamento.

Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

I sostegni e i premi stabiliti nelle successive schede di Azione sono sinteticamente riportati nella Tabella di seguito riportata.

	AIUTO ALL'IMPIANTO			MANUTENZIONE		PERDITA DI REDDITO	
	Costo massimo ammissibile (Euro)	Massimale 80% (Euro) (ZS, Zone montane e Rete Natura 2000)	Massimale 70% (Euro) (altre aree)	Quinquennio (Euro)	Annuale (Euro)	IAP (Euro)	Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (E.)
Azione 1 Boschi permanenti	7.000,00	5.600,00	4.900,00	2.500,00	500,00	Pianura 600,00 Collina 500,00	Pianura 150,00 Collina 150,00
Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	7.000,00	5.600,00	4.900,00	3.250,00	650,00	Pianura 400,00 Collina 300,00	Pianura 100,00 Collina 100,00
Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile	5.000,00		3.500,00	-----	-----	-----	-----

Coerenza e interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Le Azioni che si prevede attivare con la presente Misura si pongono in una logica di continuità e di perfezionamento delle politiche forestali svolte nel precedente periodo di programmazione. Le stesse sono inoltre sinergiche con le Misure degli altri Assi individuati dal Reg. (CE) n. 1698/05, nonché con l'attuazione di politiche ambientali ed energetiche.

Modalità attuative

Vedi specifiche schede di Azione

Descrizione delle operazioni in corso

Nel periodo di vigenza del PSR 2007-2013 risultano da corrispondere premi per mancati redditi relativi a domande di imboscamento che si riferiscono a:

- Reg. (CE) n. 797/85, sue modifiche e integrazioni (in particolare Reg. (CE) n. 1094/88, Reg. (CE) n. 1272/88 e Reg. (CE) n. 1609/89 e Reg. (CE) n. 2328/91- set-aside forestazione);
- Reg. (CE) n. 2080/92 (Programmi Pluriennali Regionali 94-96 e 98-99);
- Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 Misura 2.h).

L'ammontare complessivo di tali premi è pari a 20.179.319 € di spesa pubblica (di cui 8.878.900 a carico del FEASR).

Quantificazione degli obiettivi**Indicatori comuni**

Tipo di indicatore	Indicatori	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	1.554
	Numero di ettari imbosciti (totale)	6.332
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo	
	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	5.827
	a migliorare la qualità dell'acqua (ha)	5.827
	ad attenuare i cambiamenti climatici (ha)	5.827
	a migliorare la qualità del suolo (ha)	6.332
Impatto	Ripristino della biodiversità	+ 3,2 %

Indicatori supplementari regionali

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Impatto	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici - effetto serra (tCO ₂ /anno)	5.102

n.d.= non determinato.

AZIONE 1 - Boschi permanenti

Localizzazione

Zone di pianura e di collina, in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo dell'Azione

Promuovere la costituzione di formazioni forestali a carattere permanente a fini ambientali, di protezione del suolo e di attenuazione del cambiamento climatico.

Descrizione dell'impegno

L'impegno riguarda gli interventi e le operazioni colturali necessari a realizzare l'impianto di un soprassuolo forestale e assicurarne lo sviluppo, comprendendo l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. Detti imboschimenti dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni di cui alle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti, utilizzando essenze indicate idonee allo scopo per l'ambito territoriale di riferimento come dall'elenco di specie arboree che verrà compreso nelle stesse Linee guida.

Il numero minimo di essenze arboree per ettaro imboschito non potrà comunque essere mai inferiore a 600 quando non accompagnate da essenze arbustive. Il numero minimo di piante arboree è 500 per ettaro nel caso in cui l'impianto sia effettuato utilizzando anche essenze arbustive in numero non inferiore a 200 per ettaro.

Interventi che comportano investimenti inferiori a 950 esemplari arborei per ettaro sono ammessi se progettati e realizzati avendo cura che le essenze messe a dimora non risultino disposte in alcun modo secondo allineamenti rettilinei.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Nella realizzazione dell'impianto è ammesso che non oltre il 10% della superficie di ogni singolo corpo da imboschire possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Le cure colturali successive all'impianto possono essere rese compatibili con le finalità di ottenimento di tartufi da piante micorrizzate (in tale evenienza, ai fini della definizione dello stato finale dei lavori potranno essere considerate le spese relative al materiale non micorrizzato). Le cure colturali successive all'impianto possono essere rese compatibili con le finalità di ottenimento di un bosco da seme.

Gli imboschimenti possono anche essere finalizzati ad assicurare funzioni "tampone".

Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 0,5 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20.

Nel caso in cui venga progettato di collegare più particelle agricole aventi estensione inferiore a quella richiesta al fine di conseguire il requisito di accesso, gli elementi di collegamento da imboschire potranno essere presi in considerazione solo se aventi larghezza superiore a m 20.

Durata dell'impegno

Quindici anni.

BeneficiariAiuti all'impianto.

Imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed Enti pubblici.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

Imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

Imprenditore Agricolo Professionale (come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), livello del premio più elevato; altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato, livello del premio inferiore.

Entità dell'aiutoAiuti all'impianto.

Costo massimo ammissibile dell'impianto: Euro 7.000 per ettaro;

Importo massimo o massimale finanziabile:

Euro 5.600 per ettaro corrispondenti all'80% del costo massimo ammissibile nei seguenti ambiti territoriali:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE.

Euro 4.900 per ettaro corrispondenti al 70% del costo massimo ammissibile nei rimanenti ambiti territoriali:

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione

- Totale per 5 anni Euro 2.500 per ettaro.
- Medio per anno Euro 500 per ettaro.

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito

- Imprenditore Agricolo Professionale in zona di pianura Euro 600 per ettaro;
- Imprenditore Agricolo Professionale in zona di collina Euro 500 per ettaro;
- altri agricoltori e persone fisiche e giuridiche di diritto privato, in zone di pianura e di collina Euro 150 per ettaro.

AZIONE 2 - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio**Localizzazione**

Zone di pianura e di collina in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo

Promuovere la costituzione di impianti di latifoglie pregiate autoctone (coltivate per “arboricoltura da legno”, a ciclo non breve) per finalità ambientali, di protezione del suolo, di attenuazione del cambiamento climatico e di diversificazione e minore impatto delle attività agro-forestali.

Descrizione dell'impegno

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti in questione gli impianti per l'arboricoltura da legno realizzati utilizzando esemplari autoctoni da destinare all'educazione e alla coltura “per legno”. Sono ammessi unicamente gli impianti attuati in base a moduli che prevedono l'alternanza regolare di:

- essenze idonee per arboricoltura da legno di pregio, da scegliere unicamente fra quelle che le “Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti” indicano idonee per la produzione di assortimenti legnosi di pregio (nonché impiegabili nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall'impianto). Assieme alle latifoglie di pregio autoctone, si ammette anche l'utilizzo della specie *Juglans regia* (noce comune) finalizzato esclusivamente alla produzione di legno in impianti consociati (specie principale consociata con specie accessoria, prevedendo l'impiego di non meno di due specie per arboricoltura da legno per ogni unità di intervento);
- essenze accessorie da scegliere unicamente fra quelle che le “Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti” individuano idonee, per vigore e caratteristiche ecologiche, a coadiuvare l'accrescimento delle essenze candidate per produzione di legno di pregio (nonché impiegabili nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall'impianto).

Gli impianti per arboricoltura da legno sono caratterizzati:

- da un ciclo non breve (sempre superiore a 15 anni) il cui periodo di rotazione (turno) minimo è definito nelle “Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti di superfici agricole” sulla base delle indicazioni rinvenibili nella bibliografia selvicolturale con riguardo alle essenze per arboricoltura da legno impiegate.
- dalla reversibilità dell'uso delle particelle interessate, a fine turno.

Il numero minimo di essenze arboree per ettaro imboschito non potrà essere inferiore a 600.

Si ammette che nei moduli di impianto per arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo le essenze idonee per arboricoltura da legno (principali) possano essere utilizzate anche in consociazione con essenze accessorie.

Superficie minima ammessa all'intervento

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 1 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20.

Durata dell'impegno

Quindici anni.

Beneficiari**- Aiuti all'impianto.**

Imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed Enti pubblici; sono esclusi gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

- Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

Imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

- Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

- Imprenditore Agricolo Professionale (come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005);
- altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Entità dell'aiuto**- Aiuti all'impianto.**

Costo massimo ammissibile di un imboschimento Euro 7.000 per ettaro.

Importo massimo o massimale finanziabile:

- Euro 5.600 per ettaro corrispondenti all'80% del costo massimo ammissibile nei seguenti ambiti territoriali:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE.

- Euro 4.900 per ettaro corrispondenti al 70% del costo massimo ammissibile nei rimanenti ambiti territoriali.**- Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.**

- Totale per 5 anni Euro 3.250 per ettaro;
- medio per anno Euro 650 per ettaro.

- Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

- Imprenditore Agricolo Professionale in zona di pianura Euro 400 per ettaro;
- imprenditore Agricolo Professionale in zona di collina Euro 300 per ettaro;
- altri agricoltori e persone fisiche e giuridiche di diritto privato in zona di pianura e di collina, Euro 100 per ettaro.

AZIONE 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile***Localizzazione***

L'Azione si applica esclusivamente nelle aree di pianura.

Nel rispetto delle priorità territoriali individuate nella parte generale della Misura, preferenzialmente in aree interessate da Accordi Agroambientali che prevedono il mantenimento dell'attività pioppicola in connessione a progetti di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.

L'applicazione dell'Azione è comunque esclusa nelle aree della Rete Natura 2000.

Obiettivo operativo dell'Azione

Promuovere la costituzione di formazioni forestali per arboricoltura da legno a ciclo breve.

Descrizione dell'impegno

Si intendono formazioni forestali da legno a ciclo breve gli impianti che hanno periodo di rotazione compreso fra otto e quindici anni.

Intervento di realizzazione di impianti di pioppicoltura per beneficiari che si impegnano contestualmente a:

- adottare disciplinari di produzione connessi a certificazione forestale e/o adozione del metodo di produzione integrata;
- realizzare impianti diversi dalla pioppicoltura per almeno il 10% della superficie complessiva: boschi permanenti, arboricoltura da legno (ove compatibile con le esigenze di tutela e incremento della biodiversità), altri elementi (vedi Misura 214).

Il numero minimo di pioppi da impiegare per ettaro superficie impiantata è definito nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti. I disciplinari di produzione integrata e/o di certificazione forestale potranno essere integrati da ulteriori norme tecniche, con particolare riguardo agli interventi accessori, contenute nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Superficie minima ammessa all'intervento:

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 2 ha, aventi larghezza sempre superiore o uguale a m 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,5 ha e larghezza superiore o uguale a m 20.

Durata dell'impegno

10 anni.

Beneficiari

Imprenditori agricoli.

Per gli impianti di pioppicoltura è prevista unicamente la corresponsione degli aiuti all'impianto.

Entità dell'aiuto**Aiuti all'impianto.**

- Costo massimo ammissibile di un imboschimento Euro 5.000 per ettaro.
- Pari al 70% del costo massimo ammissibile per un massimo di Euro 3.500 per ettaro.